



ordine
degli
architetti
pianificatori
paesaggisti e
conservatori
della provincia di
udine

Via Paolo Canciani, 19
I-33100 Udine
tel. +39.0432.506363
fax +39.0432.511193
architettiudine@archiworld.it
www.ud.archiworld.it
c.f. 80011330307

Agli iscritti
in possesso di casella e-mail

Circolare 5/2013

Prot. 12562/CI

Udine, 31 luglio 2013

CHIUSURA SEGRETERIA

La Segreteria dell'Ordine rimarrà chiusa per ferie del personale da lunedì 5 a venerdì 30 agosto 2013 compresi.

CONTRIBUTO ANNUALE

Gli iscritti che non avessero ancora provveduto ad effettuare il versamento del contributo di iscrizione all'Ordine relativo all'anno in corso sono invitati a regolarizzare la loro posizione effettuando il pagamento sul c/c postale n. 13064332 intestato all'Ordine degli Architetti della provincia di Udine, Via Paolo Canciani 19 – Udine, oppure tramite un bonifico bancario su:

c/c n. 441719E della CASSA DI RISPARMIO del Friuli Venezia Giulia., Sede di Udine,
Via del Monte 1/Udine, ABI 06340, CAB 12300, CIN A, **IBAN IT49A063401230007400441719E**, BIC IBSPIT2

Oppure

c/c n. 000000713903 della Banca di Udine – Credito Cooperativo, Filiale di Udine –Piazza Belloni,
ABI 08715, CAB 12304, CIN R, **IBAN IT69R0871512304000000713903**, BIC ICRAITRRJVo.

assicurandosi che nella causale compaia il cognome dell'iscritto all'Ordine.

Per il ritardato pagamento viene applicato l'importo di mora pari ad Euro 20,00

Si ricorda che l'importo del contributo di iscrizione all'albo ammonta ad Euro **200,00**, ridotti ad Euro **180,00** per gli iscritti con età inferiore ai 35 anni per l'anno solare di prima iscrizione e per i due anni successivi; per i neo genitori iscritti (nascita del figlio o arrivo del minore in adozione nel corso dell'anno 2012) il contributo annuale ridotto ammonta ad Euro **50,00**.

CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Si ricorda che il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine non comporta automaticamente la cancellazione dall'Albo, bensì, come previsto dall'Ordinamento professionale, l'attivazione di **procedimento disciplinare** nei confronti degli iscritti morosi, con conseguente sospensione dall'Albo a tempo indeterminato degli inadempienti e relativa comunicazione agli enti pubblici.

Si precisa pertanto che l'eventuale domanda di cancellazione, redatta in carta resa legale mediante apposizione di una marca da bollo di € 14,62, andrà presentata entro i primi giorni del mese di marzo al fine di evitare il pagamento del contributo riferito all'anno in corso.

La data di emissione della marca da bollo deve essere pari o anteriore a quella della data di presentazione della domanda.

COMUNICAZIONI DAL CNAPPC

Il CNAPPC ha fatto pervenire le seguenti circolari, consultabili presso la Segreteria dell'Ordine, aventi per oggetto:

- Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia: “Implementazione delle funzionalità connesse alla gestione del ravvedimento operoso nell’ambito della procedura di invio telematico delle dichiarazioni Docfa – Comunicazioni e nota informativa.”
- Circolare CNAPPC n. 89/2013 “Contratti Tipo”, in cui si informa che sul sito www.awn.it alla pagina <http://www.awn.it/AWN/Engine/RAServePG.php/P/244341AWN0305> è consultabile la raccolta dei “contratti tipo”, modelli in formato modificabile e personalizzabile ad uso dei professionisti iscritti, i quali sono redatti a mero scopo indicativo e di supporto, utile ma non esaustivo.
- Circolare CNAPPC n. 90/2013 “Premio Architetto Italiano 2013 e Premio Giovane talento dell’architettura italiana 2013”, iniziative connesse alla Festa dell’Architetto, istituita dal CNAPPC in occasione del novantesimo anniversario della fondazione dell’Ordine (24 giugno 1923/24 giugno 2013). I bandi ed ogni ulteriore approfondimento sono presenti sul sito www.festadellarchitetto.awn.it
- Circolare CNAPPC n. 93/2013 “Università: incarichi solo con procedura pubblica – Sentenza del Consiglio di Stato n. 3849 del 15 luglio 2013”, ove è costituito in giudizio anche il CNAPPC, in cui sono confermati i principi della sentenza della Corte di Giustizia C-159/11 e ribaditi importanti principi sugli affidamenti diretti delle Università.

ADEGUAMENTO ISTAT

Il più recente indice per l’adeguamento delle prestazioni urbanistiche di cui alla circolare LL.PP. 6679/69 è il seguente: **gennaio 2013 +1.701,1 %**

LEGGI E DECRETI

LEGGI NAZIONALI

REGOLAMENTO RECANTE I REQUISITI PROFESSIONALI ED I CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI CERTIFICATORI ENERGETICI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 149 del 27/06/2013, ed è entrato in vigore il 12/07/2013, il D.P.R. 16/04/2013 n. 75 che definisce i requisiti professionali ed i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti o degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici.

Il Decreto è finalizzato a definire la figura del soggetto chiamato ad assicurare il servizio di certificazione della prestazione energetica degli edifici.

Le nuove disposizioni si applicano a Regioni e Province autonome sprovviste di una propria disciplina in materia di qualificazione dei certificatori energetici, e comunque fino all’entrata in vigore delle norme regionali. Le Regioni e Province autonome che invece hanno già legiferato sono tenute ad adeguare la propria normativa.

Il prossimo mese di settembre tutti gli iscritti riceveranno una circolare esaustiva, in corso di preparazione da parte della Federazione Regionale Ordini Architetti P. P. C. del Friuli Venezia Giulia.

LEGGI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 APRILE 2013, N. 084/PRES.

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale I Supplemento Ordinario n. 20 del 02/05/2013 al BUR n. 18 del 02/05/2013 il Decreto del Presidente della Regione 16 aprile 2013, n. 084/Pres. “L.R. 22/2009 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione Piano del Governo del Territorio (PGT).”

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 9 LUGLIO 2013, N. 0119/PRES.

E’ stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale. 17/07/2013 n. 29 il Decreto del Presidente della Regione “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi a favore delle imprese turistiche per l’incremento ed il miglioramento delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all’aria aperta, delle case ed appartamenti per vacanze, ai sensi degli articoli 153, 156 e 157 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

SENTENZE

PROGETTAZIONE IN C.A., LE MODESTE COSTRUZIONI CIVILI DI COMPETENZA DI INGEGNERI E ARCHITETTI

La progettazione e la direzione lavori di costruzioni civili in cemento armato sono di competenza esclusiva di ingegneri e architetti, anche quando si tratta di fabbricati caratterizzati da modeste dimensioni.

A fornire questa interpretazione sull'annosa questione delle competenze progettuali di edifici costruiti in cemento armato sono i giudici amministrativi della prima sezione T.A.R. Veneto con la sentenza n. 633 depositata il 30 aprile 2013.

Essi si sono pronunciati sull'affidamento a un geometra da parte di un Comune dell'incarico di progettazione e direzione lavori di alcune opere cimiteriali.

Su ricorso dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Verona, il T.A.R. ha stabilito che tali opere sono di competenza degli ingegneri e non possono essere affidate a tecnici diplomati.

La sentenza sancisce che le opere relative ai cimiteri vanno considerate come *“opere riguardanti la pubblica igiene”* e che in giurisprudenza la progettazione di opere viarie, idrauliche ed igieniche che non siano strettamente connesse con i singoli fabbricati è di pertinenza esclusiva degli ingegneri.

“In base all'art. 16 del R. D. 11 febbraio 1929 n. 274, scrivono i giudici del T.A.R. Veneto, la competenza professionale dei geometri in materia di progettazione e direzione dei lavori di opere edili riguarda le costruzioni in cemento armato solo relativamente ad opere con destinazione agricola che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per la incolumità delle persone.”

Per le costruzioni civili che adottino strutture in cemento armato, argomenta il T.A.R., sia pure di modeste dimensioni, ogni competenza è riservata ad ingegneri ed architetti ai sensi dell'art. 1 del R. D. 16 novembre 1939 n. 2229.

I giudici scrivono della sentenza che tale disciplina non è stata modificata né dalla legge 1086/1971 né dalla legge 64/1974 le quali, ricorda il T.A.R., si sono limitate, pur senza esplicito richiamo, a recepire la previgente ripartizione di competenze tra ingegneri, architetti e geometri.

INGEGNERI: COMPETENZA ESCLUSIVA IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE

La progettazione e la direzione lavori di opere idrauliche è di esclusiva competenza degli ingegneri e non degli architetti. In questi termini si è espresso il T.A.R. Puglia con la sentenza n. 1270 del 31/05/2013.

Il caso sottoposto al giudice amministrativo riguardava lavori di ammodernamento e ampliamento di una rete idrica comunale in cui la direzione lavori, nonché il coordinamento in materia di sicurezza nella fase esecutiva, erano stati affidati ad un architetto.

Secondo il T.A.R. pugliese, invece, gli impianti della rete urbana di condotta e distribuzione dell'acqua *“non sono riconducibili all'ambito dell'edilizia civile, ma rientrano nell'ingegneria idraulica, dunque oggetto riservato alla professione di ingegnere”*.

Il T.A.R. sottolinea che l'articolo 52 del R. D. 23/10/1925 n. 2537 limita le competenze degli architetti alle sole *“opere di edilizia civile”*, in cui sono da ricomprendere tutte le opere anche connesse ed accessorie, purché si tratti di pertinenze al servizio dei singoli fabbricati o complessi edilizi.

RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE PER CONDENSA ED INFILTRAZIONI

Il costruttore risponde dei difetti di costruzione dell'edificio e può dover risarcire il danno subito dall'acquirente dell'immobile per la formazione di condensa che provoca infiltrazioni di umidità.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14650 dell'11/06/2013.

Nella sentenza si legge che *“i gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art. 1669 c.c. non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla staticità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione incidente sulla struttura e sulla funzionalità dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprezzabile e l'impiego duraturo cui è destinato”*.

ONERI DI URBANIZZAZIONE: RIMBORSABILI SOLO ALLA SCADENZA DEL TITOLO EDILIZIO

Il T.A.R. Emilia Romagna con la sentenza n. 489 del 01/07/2013 chiarisce che i termini per la restituzione degli oneri di urbanizzazione decorrono dalla scadenza del titolo abilitativo e non dal suo rilascio.

Nel caso in cui l'intervento edificatorio per il quale sono stati versati all'Ente locale i relativi oneri di urbanizzazione non è iniziato entro il termine annuale di decadenza, il momento dal quale inizia a decorrere l'ordinario termine decennale di prescrizione del diritto del privato al rimborso/restituzione delle somme indebitamente corrisposte deve essere individuato nella data di scadenza del titolo edilizio cui si riferisce e non a quello di rilascio dello stesso.

In accoglimento del ricorso il Tribunale ha pertanto condannato il Comune al rimborso degli oneri urbanistici in favore della ricorrente, oltre al pagamento degli interessi di mora.

SCADENZIARIO INARCASSA 2013

Riportiamo di seguito le scadenze dell'anno in corso, ricordando che le date sottoindicate rappresentano l'ultimo giorno utile per adempiere a quanto previsto senza incorrere in sanzioni.

In caso di scadenze coincidenti con il sabato o con giorni festivi, le dichiarazioni reddituali ed i versamenti effettuati il primo giorno lavorativo successivo alla scadenza sono considerati nei termini.

ISCRITTI INARCASSA

Versamento prima rata contributi minimi e di maternità per l'anno in corso	31 luglio
Versamento seconda rata contributi minimi e di maternità per l'anno in corso	30 settembre
Invio Dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno 2012 esclusivamente per via telematica , tramite Inarcassa ON LINE	31 ottobre
Versamento dell'importo a conguaglio contributivo (se dovuto) relativo all'anno precedente e versamento dell'eventuale contributo facoltativo	31 dicembre

PENSIONATI INARCASSA ISCRITTI

Versamento prima rata contributi minimi e di maternità per l'anno in corso	31 luglio
Versamento seconda rata contributi minimi e di maternità per l'anno in corso	30 settembre
Invio Dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno 2012 esclusivamente per via telematica , tramite Inarcassa ON LINE	31 ottobre
Versamento dell'importo a conguaglio contributivo (se dovuto) relativo all'anno precedente	31 dicembre

NON ISCRITTI INARCASSA

Versamento contributo integrativo in soluzione unica	31 agosto
I professionisti iscritti all'Albo professionale e titolari di partita IVA, anche se non iscritti a Inarcassa , devono presentare la comunicazione ad Inarcassa del reddito professionale e del volume d'affari prodotto nell'anno 2012 tramite Inarcassa On line	31 ottobre

SOCIETA' DI PROFESSIONISTI

Invio telematico del Modello di dichiarazione del volume d'affari relativo all'anno precedente tramite Inarcassa ON LINE. Il pagamento del contributo integrativo è a carico dei singoli professionisti soci , in modo commisurato alla quota di partecipazione che essi sono tenuti ad indicare sul proprio modello di dichiarazione. A seconda si tratti di professionisti iscritti o non iscritti , il contributo viene versato in base alle date riportate sul calendario degli adempimenti.	31 ottobre
---	-------------------

SOCIETA' DI INGEGNERIA

Versamento contributo integrativo tramite M.AV. che il rappresentante legale della Società deve generare su Inarcassa ON LINE	31 agosto
Invio Dichiarazione del reddito professionale e del volume d'affari relativo all'anno 2012 esclusivamente per via telematica , tramite Inarcassa ON LINE	31 ottobre

RAVVEDIMENTO OPEROSO

L'istituto è attivabile direttamente dall'interessato finché l'irregolarità non gli è stata notificata e permette di beneficiare della **riduzione delle sanzioni del 70%**: il ravvedimento è una leva accessibile per tutte le irregolarità commesse anche anteriormente alla data di approvazione ministeriale, e cioè:

- ritardata domanda di iscrizione;
- omessa, ritardata o infedele dichiarazione;
- ritardato versamento della contribuzione.

Il ravvedimento prevede che, dopo l'eliminazione della irregolarità (con la presentazione della domanda di iscrizione o con la presentazione/rettifica della dichiarazione), **nei 60 giorni successivi alla richiesta** venga effettuato il pagamento dei relativi contributi e delle sanzioni.

Per il ritardato versamento della contribuzione l'irregolarità è sanata con il contestuale pagamento dei contributi evasi, degli interessi e delle sanzioni.

Per facilitare la regolarizzazione della posizione debitoria è prevista, **se la somma complessivamente dovuta supera l'importo di Euro 1.000,00**, la possibilità di rateizzare il versamento degli importi dovuti secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione (nove rate quadrimestrali con tasso di interesse del 4,5% per i contributi ed il 2,5% per le sanzioni).

L'Istituto del ravvedimento operoso è disponibile nella sezione Inarcassa ON LINE presente sul sito; avendo a disposizione le credenziali di accesso è possibile procedere alla compilazione assistita ed alla trasmissione telematica.

PENSIONATI: CONTRIBUTI MINIMI E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA'

I pensionati iscritti, da quest'anno, oltre alla maternità, **versano per la prima volta i contributi minimi, ridotti del 50%** in due rate: il 31 luglio 2013 e il 30 settembre 2013.

Il contributo di solidarietà è un contributo straordinario, provvisorio e obbligatorio (per il biennio 2013-2014) a carico dei pensionati di vecchiaia e di anzianità.

Viene calcolato sulla quota retributiva di pensione lorda in godimento nell'anno di riferimento: pari all'1% per i pensionati non più iscritti, pari al 2% per i pensionati iscritti e per i pensionati di anzianità, e sarà riscosso in forma rateale mediante trattenuta diretta sulla pensione mensile a partire da maggio 2013.

Il contributo di solidarietà non è dovuto dai pensionati di inabilità, invalidità, reversibilità ed indiretta e su tutti gli altri trattamenti pensionistici se inferiori all'importo della pensione minima.

Il contributo di solidarietà è interamente deducibile ai fini fiscali.

CONTRIBUTO SOGGETTIVO FACOLTATIVO

A decorrere dal 01/01/2013 l'iscritto, anche pensionato Inarcassa, può versare un contributo soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 del Regolamento Generale di Previdenza).

Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il montante contributivo e conseguentemente l'ammontare delle prestazioni pensionistiche.

L'importo che l'iscritto potrà versare è calcolato in base ad un'aliquota modulare compresa tra l'1% e l'8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF da un minimo di Euro 18.000,00 ad un massimo di Euro 120.000,00.

Il contributo minimo facoltativo è pari ad Euro 180,00 annue ed è infrazionabile.

Trattandosi di un contributo facoltativo potrà essere versato in anni discontinui.

Il contributo facoltativo è interamente deducibile ai fini fiscali.

NUOVA MODALITA' DI RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Gli iscritti a Inarcassa non hanno più l'onere di richiedere e presentare la certificazione: sono infatti le Stazioni appaltanti e gli Enti aggiudicatari che devono richiedere il certificato di regolarità contributiva tramite l'applicazione disponibile sul sito di Inarcassa dal 22 luglio 2013, qualora la certificazione sia legata ad un procedimento di gara di valore inferiore ad Euro 40.000,00.

Per gli affidamenti d'importo superiore ad Euro 40.000,00, devono utilizzare il sistema AVCPass gestito dall'AVCP. Inarcassa continua a rilasciare ai professionisti (esclusivamente su Inarcassa ON LINE mediante l'applicazione già in uso da diversi anni) e alle società che ne fanno domanda il certificato, utile esclusivamente nei rapporti contrattuali tra privati.